N. 2579-296-1510-2316-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 21 novembre 2002

(Relatore: **ANEDDA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 2579

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 marzo 2002 (v. stampato Senato n. 776)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(LA LOGGIA)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE (BUTTIGLIONE)

E CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE (STANCA)

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 27 marzo 2002

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 296, d'iniziativa dei deputati

GIACCO, DUCA, RUGGIERI

Disposizioni in materia di diffusione telematica degli atti legislativi e dei precedenti giurisprudenziali

Presentata il 30 maggio 2001

n. 1510, d'iniziativa dei deputati

RIVOLTA, DEODATO, PAOLETTI, TANGHERONI, CALIGIURI, COSSIGA

Norme per la redazione dei testi legislativi

Presentata il 3 agosto 2001

n. 2316, d'iniziativa del deputato SERENA

Norme per la chiarezza dei testi legislativi

Presentata l'8 febbraio 2002

Onorevoli Colleghi! — Il disegno di legge di semplificazione del 2001, che perviene all'Assemblea della Camera nel testo trasmesso dal Senato come risultante da alcune modificazioni e integrazioni approvate nel corso dell'esame in sede referente da parte della I Commissione Affari costituzionali, modifica l'ambito e la struttura della legge annuale di semplificazione, prevede il conferimento di alcune deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi riguardanti il riassetto normativo in diversi settori dell'ordinamento e reca una serie di interventi in materia di semplificazione amministrativa.

In particolare le disposizioni del Capo I (articoli 1-11) introducono la nuova disciplina in materia di semplificazione e riassetto normativo.

L'articolo 1, novellando l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, sposta l'asse della legge annuale di semplificazione dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la delegificazione delle norme di riferimento alla semplificazione normativa attraverso il riassetto normativo e la codificazione.

In luogo di testi unici meramente compilativi si prevede la redazione di codici per materia, con la possibilità per il Governo di modificare e riformare le discipline. Il disegno di legge, infatti, attribuisce espressamente una delega alla codificazione, prevedendo un intervento innovativo sulle varie materie, al fine di ridurre la quantità di regolamentazione presente nell'ordinamento. Ciò in quanto le tecniche della semplificazione e della delegificazione attualmente previste non hanno comportato una riduzione dello stock nor-

mativo, ma solo un abbassamento del grado delle fonti.

Nel nuovo disegno organizzativo i Ministri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, mentre alla Presidenza del Consiglio dei ministri spetta il potere di indirizzo e coordinamento al fine di garantire l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione proposti dai vari ministri. Il Governo, sulla base delle proposte dei Ministri, mette a punto un programma di priorità di interventi, deliberato dal Consiglio dei ministri, che confluisce nel disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto normativo. È sempre previsto il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.

Gli strumenti giuridici attraverso i quali si realizza la semplificazione ed il riassetto normativo sono i decreti legislativi ed i regolamenti governativi.

Per i decreti legislativi sono indicati i principi ed i criteri direttivi generali, destinati a valere, in aggiunta a quelli specificamente dettati per ciascuna materia, sia per i decreti legislativi previsti dal presente disegno di legge, sia per quelli attuativi di deleghe recate dai futuri disegni di legge di semplificazione e riassetto normativo.

Il principio cardine è quello che dispone la codificazione delle materie oggetto di riassetto: tale codificazione rappresenta il punto di arrivo dell'opera di complessivo riassetto normativo operato in base agli altri principi e criteri, ed in particolare in base a quelli tesi a realiz-

zare il principio di liberalizzazione delle attività, tra i quali vi sono l'eliminazione di interventi amministrativi autorizzatori – con esclusione degli atti che implichino esercizio di discrezionalità amministrativa, secondo quanto previsto da un inciso introdotto dalla Commissione – la riduzione delle funzioni amministrative, la promozione di interventi di autoregolazione.

Ulteriori criteri e principi sono riferiti all'esercizio delle funzioni amministrative mantenute, ossia quelle che non siano state oggetto di « dismissione », nell'ambito della generale opera di liberalizzazione prevista dall'articolo; essi sono individuati riproponendo – con alcune modifiche – alcuni dei principi individuati dal vigente articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

Per quanto concerne i regolamenti, questi sono sia quelli di esecuzione di cui al comma 1 dell'articolo 17, della legge n. 400 del 1988, sia quelli cosiddetti di delegificazione, da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17. Oggetto precipuo dell'intervento regolamentare sono le funzioni amministrative mantenute, che saranno oggetto di semplificazione, in conformità a principi largamente coincidenti con quelli presenti nel vigente articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

Gli articoli da 2 a 11 recano deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla semplificazione ed al riassetto normativo di singole materie, dettando specifici principi e criteri direttivi e autorizzando, in alcuni casi, anche l'adozione di regolamenti.

Le materie oggetto di riassetto sono: produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione; sicurezza del lavoro; assicurazioni; incentivi alle attività produttive; prodotti alimentari; tutela dei consumatori; metrologia legale; internazionalizzazione delle imprese; informatizzazione e Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Commissione ha soppresso l'articolo 6 del testo trasmesso dal Senato, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia e ha introdotto il nuovo articolo 6, che delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per il riassetto delle

disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, nonché l'articolo 11, che reca una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Capo II (articoli 12-15) reca disposizioni in materia di analisi di impatto della regolamentazione e di atti normativi del Governo.

In particolare all'articolo 12 si stabilisce che le autorità amministrative indipendenti debbano dotarsi nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per gli atti di competenza e debbano trasmettere al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.

L'articolo 13, ai commi 1 e 2, dispone che la Corte dei Conti renda il parere previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 entro il termine di 45 giorni dalla richiesta e che riferisca, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. I commi 3 e 4 modificano i requisiti di accesso alla magistratura contabile, prevedendo che possono partecipare al concorso per la nomina a referendario anche gli impiegati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni (anziché gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno). Il comma 5, prevede, infine, che una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva della Corte dei conti sia riservata ai laureati in discipline economiche, statistiche o attuariali.

Gli articoli 14 e 15, introdotti dalla Commissione, recano disposizioni integrative al decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di accesso alla dirigenza, nonché alla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), relativamente ai contri-

buti pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche.

Atti Parlamentari

Con il Capo III (articoli 16-19) sono introdotte misure in materia di uso della telematica nelle pubbliche amministrazioni. Con l'articolo 16 è istituito il registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, e con l'articolo 17 la banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego. L'articolo 18 prevede l'istituzione di un sito telematico nel quale la Presidenza del Consiglio dei ministri può pubblicare notizie relative ad iniziative normative del Governo nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La Presidenza del Consiglio può pubblicare, inoltre, atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione. L'articolo 19, introdotto dalla Commissione, prevede che i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile, nonché le relative decisioni, a seguito della loro pubblicazione, siano resi accessibili, a chi vi abbia interesse, mediante il sistema informativo interno e il sito Internet delle autorità emananti, con il rispetto dei criteri cautelativi previsti dalla legislazione vigente in materia di tutela della riservatezza.

Il Capo IV (articoli 20-23) reca le norme transitorie, le norme finanziarie e la norma per l'abrogazione esplicita delle leggi in vigore. L'articolo 22, introdotto dalla Commissione, reca modifiche all'articolo 35 della precedente legge di semplificazione, sulle procedure relative alle controversie in materia di masi chiusi. La Commissione ha integrato l'articolo 23 introducendo due commi aggiuntivi finalizzati a disporre l'abrogazione di disposizioni inerenti l'obbligo per i notai di ricevere la dichiarazione dalla parte venditrice circa l'avvenuta menzione del bene oggetto di vendita nell'ultima dichiarazione dei redditi (comma 2) e i controlli qualitativi sulle esportazioni di alcuni prodotti caseari verso gli Stati Uniti d'America e il Canada (comma 4).

La I Commissione, nell'ambito dell'attività di istruttoria legislativa, ha richiesto alle Commissioni competenti in sede consultiva il parere sia sul testo del disegno di legge trasmesso dal Senato sia, ad alcune Commissioni, sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti.

La Commissione Affari costituzionali ha ritenuto, quindi, di recepire alcune condizioni o osservazioni formulate dalle altre Commissioni nonché dal Comitato per la legislazione.

In particolare, per quanto riguarda i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, oltre a recepire alcune osservazioni da esso formulate, la Commissione ha ritenuto di recepire la prima e la terza condizione espressa nel parere del 25 settembre 2002 e la prima condizione contenuta nel parere formulato il 20 novembre 2002 sul testo emendato. Non si è ritenuto, invece, di recepire la seconda condizione espressa il 25 settembre, in quanto il contenuto dell'articolo comma 1, non appare tale da poter essere riformulato come novella all'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 oppure all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Analoga considerazione ha suggerito di non recepire la seconda condizione espressa il 20 novembre scorso; l'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 disciplina infatti le procedure per la nomina a referendario, e quindi a magistrato della Corte dei conti, e non per l'accesso alla carriera dirigenziale e direttiva della stessa Corte dei conti. Per quanto riguarda la terza condizione espressa dal Comitato per la legislazione il 20 novembre scorso, si osserva che il contenuto degli articoli richiamati è stato in gran parte soppresso a seguito del recepimento delle condizioni contenute nel parere espresso dalla V Commissione Bilancio.

La Commissione, infatti, ha recepito integralmente il contenuto delle condizioni espresse dalla V Commissione, procedendo alla soppressione di alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede

referente; a tal proposito, il Governo ha comunque dichiarato che si adopererà al fine di trovare un'adeguata copertura finanziaria al fine di poter reinserire nel testo le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente e soppresse in adeguamento al parere della V Commissione.

Per quanto riguarda le condizioni (sostanzialmente di identica portata) espresse dalla X Commissione Attività produttive, la I Commissione ha ritenuto di recepire la proposta di sopprimere l'articolo 6 del testo trasmesso dal Senato che prevedeva una delega al Governo avente ad oggetto il riassetto normativo in materia di energia. Commissione Affari costituzionali, preso atto dell'avvio dell'esame presso la stessa X Commissione del disegno di legge C. 3297 recante riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi, ha infatti ritenuto di concordare con quanto espresso nel parere della X Commissione, nel quale si osservava come « l'avvio dell'esame del disegno di legge C. 3297 pone forti interrogativi circa l'opportunità che sulla materia dell'energia si realizzino contestualmente due distinti interventi legislativi che, pur rispondendo a finalità parzialmente diverse, ove non adeguatamente coordinati rischierebbero di determinare sovrapposizioni ed incoerenze normative ».

La Commissione non ha invece ritenuto di recepire la condizione espressa nel parere del 7 novembre 2002 dalla XI Commissione lavoro, riservandosi ogni ulteriore valutazione nel corso dell'esame in Assemblea.

In conclusione, considerata la rilevanza ordinamentale degli interventi normativi che ci si propone di intraprendere attraverso il presente disegno di legge, si auspica una sollecita approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

Gian Franco ANEDDA, Relatore

PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2579,

considerato che il disegno di legge, novellando l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta legge « Bassanini 1 »), modifica l'ambito e la struttura della legge annuale di semplificazione, spostandone l'asse dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la delegificazione delle norme di riferimento, alla semplificazione normativa attraverso il riassetto normativo e la codificazione, sancendo al tempo stesso l'abbandono del modello dei testi unici « misti »;

ribadita l'esigenza di individuare strategie unitarie di semplificazione normativa e la necessità di vagliare le previsioni relative al riordinamento della normativa vigente alla luce del principio di coerenza e non contraddittorietà delle opzioni e degli strumenti volti a tale scopo, al fine di evitare la proliferazione di strumenti di riassetto non adeguatamente coordinati, cosa che potrebbe comportare l'aumento del grado di complessità normativa, rendendo l'accesso alle norme da parte dell'utente più faticoso e difficile;

rilevato che una parziale risposta alla questione relativa ai rapporti tra il complessivo disegno di riordino delineato dal provvedimento in esame ed i singoli interventi di riordino avviati da altri disegni di legge recentemente approvati o in via di approvazione – sia pure con le precisazioni enunciate nel testo del presente parere – è fornita dall'articolo 1, comma 2, ove dispone che la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come novellato dal comma 1 del medesimo articolo, trovi applicazione anche alle deleghe legislative conferite con « leggi di semplificazione e di riassetto normativo approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura prima dell'entrata in vigore della presente legge »;

valutata favorevolmente l'estensione dell'analisi di impatto della regolamentazione alle autorità amministrative indipendenti, disposta dall'articolo 11:

considerato che il disegno di legge governativo (S. 776) non risulta corredato dalla relazione recante l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, si modifichi il capoverso « Art. 20, comma 7 », in modo da chiarire che l'abrogazione di norme legislative regolatrici dei procedimenti si produce solo a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione, emanati cioè ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che comunque tali regolamenti hanno l'obbligo di individuare espressamente, e di abrogare, tutte le disposizioni incompatibili con le previsioni in essi contenute. A questo scopo dovrebbe essere soppresso il terzo periodo del capoverso sopra citato;

all'articolo 12, comma 1, si riformuli la disposizione come « novella » all'articolo 88 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 oppure all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 2, si chiarisca a quali provvedimenti vada esattamente riferita l'espressione « leggi di semplificazione e riassetto normativo», non risultando approvata nessuna legge di semplificazione nel corso della presente legislatura e si specifichi se e in che misura i principi e criteri direttivi, nonché le modalità e procedure di adozione introdotte dall'articolo in commento si applichino anche alle altre norme di semplificazione e di riassetto normativo;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 1, si dovrebbe evitare il prodursi di un effetto di legificazione che potrebbe discendere dall'adozione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni in una materia, come quella della produzione normativa e della qualità della regolazione, la cui disciplina è contenuta non solo in atti di rango primario, ma anche in fonti subordinate;

all'articolo 15, ove si prevede che la Presidenza del Consiglio possa pubblicare su sito telematico le iniziative normative del Governo nonché atti legislativi e regolamentari in vigore, si dovrebbero chiarire i rapporti tra questa disposizione e il fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, previsto dall'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), sull'informatizzazione della legislazione vigente;

all'articolo 19, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità, ai fini di una migliore chiarezza e conoscibilità del testo, di riprodurre integralmente il contenuto delle previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, già abrogate, di cui si prevede la reviviscenza;

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

all'articolo 10, ultimo comma, dovrebbe valutarsi se collocare la norma abrogativa contenuta nella disposizione in esame all'interno dell'articolo 19, la cui rubrica reca, appunto, « abrogazioni »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

relativamente al titolo del provvedimento, dovrebbe valutarsi se modificarlo in modo tale da chiarire che il disegno di legge in esame comprende la legge di semplificazione per il 2000, che non risulta essere stata presentata alle Camere;

all'articolo 1, comma 1, capoverso « Art. 20, comma 1 », si dovrebbe specificare se il programma di priorità di interventi, ivi previsto, sia deliberato dal Consiglio dei ministri o meno, e chiarire altresì quale adempimento debba compiersi entro la data del 30 aprile di ogni anno, con riferimento alla formulazione delle proposte ministeriali, all'espressione del parere della Conferenza unificata, o alla predisposizione del programma di priorità;

all'articolo 1, comma 1, si dovrebbe chiarire il rapporto tra il parere del Consiglio di Stato, previsto dal capoverso « Art. 20, comma 3, lettera a) », e gli altri pareri sugli schemi dei decreti legislativi previsti dal capoverso « Art. 20, comma 5 ». Analogamente, si dovrebbe chiarire il rapporto tra i pareri sugli schemi di regolamenti previsti dal capoverso Art. 20, comma 6, e il visto della Corte dei conti previsto, con riferimento ai regolamenti governativi, dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e a cui si riferisce.

(Parere espresso il 25 settembre 2002)

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2579,

premesso che sul medesimo provvedimento il Comitato aveva già reso, nella seduta del 25 settembre 2002, un parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, e che i rilievi contenuti in tale parere non sono stati finora accolti nel prosieguo dell'esame presso la Commissione, con la sola eccezione della condizione riferita all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge;

rilevato che il provvedimento è stato nuovamente trasmesso, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione, contenenti nuove norme di delega;

ribadite la premessa, le condizioni e le osservazioni contenute in tale parere;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni.

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *a*), numero 3), si sopprima il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che non dovrebbe essere riferito a regolamenti di attuazione ed esecuzione di disposizioni contenute in decreti legislativi;

all'articolo 12, comma 4-*ter*, si riformuli la disposizione come « novella » all'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

agli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, recanti modifiche rispettivamente al decreto legislativo n. 165 del 2001 e alla legge n. 488 del 1999, poiché le relative disposizioni non sembrano finalizzate al riassetto o alla semplificazione normativa, si suggerisce di procedere alla soppressione delle stesse.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

agli articoli 6-bis e 15-bis, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001 al punto 5, lettera b), dovrebbe valutarsi l'opportunità di corredare di rubrica i relativi articoli;

agli articoli 6-bis, comma 1, e 10-bis, comma 1, che delegano il Governo ad « emanare » decreti legislativi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di utilizzare la formula « adottare », dal momento che il potere di emanazione di tali atti normativi spetta al Presidente della Repubblica.

(Parere espresso il 20 novembre 2002)

PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

La Commissione Giustizia, esaminato il disegno di legge in oggetto, esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 23 luglio 2002)

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2579,

rilevato che all'articolo 6-bis, avente ad oggetto il riassetto normativo del settore dei prodotti alimentari, si prevede che siano fissate regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio di quel settore, senza tuttavia porre i principi e criteri direttivi ai quali il legislatore dovrà ispirarsi nel riformulare tale sistema, che, peraltro, è composto anche da norme di natura penale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 6-bis la Commissione di merito valuti l'opportunità di specificare i principi e criteri direttivi ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nel riformulare l'apparato sanzionatorio del settore dei prodotti alimentari.

(Parere espresso l'8 novembre 2002)

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

La IV Commissione Difesa, esaminato il disegno di legge C. 2579, esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento entri definitivamente in vigore entro il 31 dicembre 2002;

e con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 12-bis, siano soppressi i commi 1 e 2;

all'articolo 17, le parole: « valutato in » siano sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « determinato nella misura massima di »;

all'articolo 18, sia soppresso il comma 3.

PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione finanze,

esaminato il disegno di legge C. 2579, recante « Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione — Legge di semplificazione 2001 »;

considerato come l'evoluzione che negli ultimi anni ha caratterizzato il settore delle assicurazioni, sia dal punto di vista della normativa, sia degli scenari economici ed organizzativi nei quali operano i soggetti interessati, renda necessario procedere tempestivamente ad un'organica sistemazione della relativa disciplina, al fine di superare l'attuale frammentazione del quadro normativo, pervenendo ad un assetto più organico e coerente;

condivisa la necessità di dare applicazione, nell'ambito del riassetto della materia assicurativa, a principi fondamentali, anche con riferimento alla normativa comunitaria, quali la tutela dei consumatori, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali e dell'informativa connessa alla stipulazione delle polizze; l'effettiva concorrenza tra le imprese; la corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle stesse, con particolare riferimento ai gruppi assicurativi e alle partecipazioni in imprese assicuratrici;

valutata con favore la riformulazione della disciplina sanzionatoria relativa alle assicurazioni e, segnatamente, l'introduzione, a fianco alle fattispecie sanzionatorie di carattere amministrativo, di specifiche sanzioni penali, nei casi di esercizio abusivo di attività assicurativa, truffa assicurativa e rifiuto opposto ai funzionari dell'ISVAP in ordine all'accesso agli uffici e alla documentazione in relazione all'attività assicurativa svolta anche in via di fatto.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), tra le priorità di intervento che costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale, il riferimento alle zone montane.

(Parere espresso il 23 luglio 2002)

La VI Commissione finanze,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2579 Governo e abb., recante « Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione — Legge di semplificazione 2001 »;

ribadita l'osservazione contenuta nel parere espresso il 23 luglio 2002, diretta ad inserire, all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), tra le priorità di intervento che costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale, il riferimento alle zone montane;

considerato che l'articolo 19, comma 1-bis, dispone l'abrogazione di norme a presidio della regolare dichiarazione dei redditi fondiari degli immobili, recando altresì una convalida ad efficacia retroattiva per gli atti stipulati senza la prescritta dichiarazione a fini tributari;

rilevato come la portata semplificatrice del predetto comma 1-bis — in linea di principio condivisibile in relazione alla distinzione ad esso sottesa del piano dell'obbligazione tributaria da quello del vincolo contrattuale — non tenga conto della finalità di contrasto all'evasione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies del decreto-legge n. 90 del 1990;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo l'articolo 19, comma 1-bis, in relazione all'esigenza di mantenere

nell'ordinamento disposizioni aventi una finalità di contrasto all'evasione con riferimento ai redditi fondiari degli immobili.

(Parere espresso il 7 novembre 2002)

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2579, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione — Legge di semplificazione 2001, già approvato dal Senato e assunto come testo base;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2579, recante « Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione », approvato dal Senato;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge recante: « Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 » (C. 2579),

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) valuti la Commissione di merito la congruità dell'articolazione su base regionale del Registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese con l'assegnazione ai singoli comuni della responsabilità degli sportelli unici per l'attività produttiva;
- b) con riferimento all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la fornitura del supporto necessario alla compilazione della modulistica in via elettronica abbia, per il Registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese, carattere obbligatorio e non facoltativo.

PARERI DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione — legge di semplificazione 2001 (C. 2579);

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge modifica sostanzialmente l'ambito e la struttura della legge di semplificazione, spostandone l'asse dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la delegificazione delle norme di riferimento alla semplificazione normativa attraverso il riassetto normativo e la codificazione, e prevedendo, conseguentemente, un intervento innovativo sulle diverse materie oggetto del provvedimento;

il disegno di legge interviene, tra l'altro, su materie che il nuovo articolo 117 della Costituzione riconduce nell'ambito della legislazione

concorrente tra Stato e regioni, rispetto alle quali il riassetto normativo operato dalla legislazione statale dovrebbe essere limitato alla definizione dei principi fondamentali;

pur apparendo apprezzabile la finalità di pervenire sollecitamente ed in modo organico alla riforma di interi settori normativi, l'inserimento di una pluralità di deleghe nell'ambito di un unico disegno di legge rischia di limitare le possibilità di un adeguato approfondimento presso la sede propria per l'esame di ciascuna materia, rappresentata dalle Commissioni competenti per settore;

in questo quadro, il disegno di legge prevede deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla semplificazione ed al riassetto normativo di varie materie che investono direttamente ed in misura significativa la competenza della Commissione: si tratta, in particolare, delle materie degli incentivi alle attività produttive (articolo 5), dell'energia (articolo 6), della tutela dei consumatori (articolo 7), della metrologia legale (articolo 8), dell'internazionalizzazione delle imprese (articolo 9);

l'articolo 13, inoltre, istituisce presso il Ministero delle attività produttive il registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese;

in sede di approvazione da parte della Camera della legge n. 55 del 2002, di conversione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico, il Governo ha accettato un ordine del giorno che lo impegnava a presentare, entro il 15 maggio 2002, un disegno di legge di riforma del settore dell'energia, tenendo conto degli orientamenti propositivi del documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del settore dell'energia, a quella data ancora in corso presso la Commissione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

occorre chiarire che il riassetto normativo previsto dall'articolo 6 si deve coordinare con il disegno di legge di riforma del settore richiesto dalla Camera e preannunziato dal Governo; in particolare, il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 6 dovrà avere lo scopo di armonizzare e dare stabilità alle norme in materia di energia che si sono stratificate e succedute nel tempo, rifondendole in un testo organico; a tal fine occorrerà definire ulteriormente la normativa oggetto del riordino, integrando e riformulando di conseguenza i criteri e principi direttivi, al fine di evitare che l'emanando decreto legislativo abbia carattere innovativo rispetto alle materie oggetto dell'ulteriore intervento normativo che sarà attuato con specifico provvedimento legislativo, fatte salve le necessarie modifiche di coordinamento;

e con le seguenti osservazioni:

a) in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, andrebbe chiarito se l'emanando decreto legislativo sia destinato in particolare a contenere i principi fondamentali, demandando per il resto alle regioni la disciplina della materia; andrebbe altresì valutato — alla luce della ripartizione della competenza legislativa tra Stato e regioni disposta dall'articolo 117 della Costituzione e del fatto che, ai sensi del medesimo articolo, la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di competenza legislativa esclusiva — se il principio di delega di cui alla lettera c) prefiguri una delegificazione operata dalla legge statale a favore di regolamenti delle singole regioni, senza l'interposizione di una fonte legislativa regionale;

b) in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 7, lettera a), in luogo di prevedere l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali sembrerebbe più opportuno fare riferimento all'adeguamento della normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie e di attuazione degli accordi internazionali, atteso che anche le più recenti direttive comunitarie in materia di tutela dei consumatori risultano essere state recepite e la legge comunitaria per il 2001 prevede il recepimento di un'ulteriore direttiva recante norme in materia.

(Parere espresso il 12 giugno 2002)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge di semplificazione 2001 (C. 2579), nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

premesso che:

in data 12 giugno 2002 la Commissione ha espresso parere favorevole con condizione ed osservazioni sul testo originario del disegno di legge C. 2579;

in tale parere la Commissione, con una condizione, evidenziava la necessità di chiarire che il riassetto normativo previsto dall'articolo 6 in materia di energia si sarebbe dovuto coordinare con il previsto disegno di legge di riforma del settore; in particolare il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 6 avrebbe dovuto perseguire lo scopo di armonizzare e dare stabilità alle norme in materia di energia stratificatesi e succedutesi nel tempo, rifondendole in un testo

organico: si precisava pertanto l'esigenza di definire ulteriormente la normativa oggetto del riordino, integrando e riformulando di conseguenza i criteri e i principi direttivi, al fine di evitare che l'emanando decreto legislativo avesse carattere innovativo rispetto alle materie oggetto dell'ulteriore intervento normativo da realizzare con l'apposito disegno di legge;

nel medesimo parere la Commissione, con due osservazioni, segnalava altresì l'opportunità di chiarire la formulazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di incentivi alle attività produttive, e delle disposizioni recate dall'articolo 7, lettera *a*), in materia di tutela dei consumatori:

il testo del disegno di legge C. 2579, come modificato dagli emendamenti approvati, reca ulteriori disposizioni di interesse della Commissione, ed in particolare l'articolo 6-bis, che prevede una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, con specifico riguardo alla produzione ed alla commercializzazione dei medesimi;

tale testo non recepisce i rilievi formulati dalla Commissione nel parere precedentemente richiamato;

considerato che:

in data 6 novembre 2002 è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge C. 3297, recante riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi, che delinea una profonda e sostanziale riforma del settore dell'energia, dando seguito all'impegno assunto dal Governo in sede di esame da parte della Camera della legge n. 55 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 7 del 2002;

l'avvio dell'esame parlamentare del disegno di legge C. 3297 pone forti interrogativi circa l'opportunità che sulla materia dell'energia si realizzino contestualmente due distinti interventi legislativi che, pur rispondendo a finalità parzialmente diverse, ove non adeguatamente coordinati rischierebbero di determinare sovrapposizioni ed incoerenze normative;

in questa ottica un intervento volto ad armonizzare e a dare stabilità e unità organica alla normativa in materia di energia, quale quello previsto dall'articolo 6 del disegno di legge C. 2579, troverebbe più idonea collocazione nell'ambito del disegno di legge C. 3297, raccordandosi con i contenuti di quest'ultimo provvedimento e costituendone il logico completamento;

risulta conseguentemente opportuno riconsiderare il parere espresso dalla Commissione il 12 giugno scorso in relazione all'articolo 6 del disegno di legge C. 2579, mentre si confermano le osservazioni formulate con riferimento agli articoli 5 e 7;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 6 sia soppresso, al fine di inserire un analogo intervento volto ad armonizzare e a dare stabilità e unità organica alla normativa in materia di energia nell'ambito del disegno di legge C. 3297, cosicché l'intervento medesimo si raccordi con i contenuti di quest'ultimo provvedimento e ne costituisca il logico completamento ».

(Parere espresso il 20 novembre 2002)

PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2579, visto l'articolo 3, sulla disciplina della sicurezza del lavoro;

ritenendo condivisibile il fine della norma predisposta dal Governo, di modernizzare il sistema di prevenzione rispetto alla evoluzione dei rapporti di lavoro, con la predisposizione di un testo unico non soltanto compilativo, ma anche innovativo, per contribuire alla certezza del diritto, anche abrogando disposizioni precedenti non compatibili con il nuovo assetto;

considerato che l'adozione di misure promozionali e incentivanti — rivolgendo una particolare attenzione soprattutto alla piccola e media impresa e all'agricoltura — può assicurare una migliore prevenzione dei rischi rispetto a quanto può essere garantito con un sistema di tipo meramente sanzionatorio-repressivo;

sottolineando che il testo unico dovrà inoltre strutturarsi secondo la ripartizione delle competenze previste dal nuovo assetto costituzionale per quanto attiene alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni in materia di sicurezza del lavoro, fermo restando il compito dello Stato di assicurare il pieno rispetto delle normative di sicurezza adottate in sede di recepimento di direttive comunitarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

osservando che andrebbe disposta l'abrogazione della normativa previgente non compatibile con il nuovo assetto normativo che risulterà dall'emanazione del decreto — o dei decreti — legislativi per il riassetto delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro. A tal fine

potrebbe essere consentita l'adozione di decreti correttivi e integrativi di quelli previsti nell'articolo 3.

(Parere espresso il 17 luglio 2002)

La XI Commissione.

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2579, relativamente alle parti di competenza;

ritenendo condivisibile il fine della norma predisposta dal Governo, di modernizzare il sistema di prevenzione rispetto alla evoluzione dei rapporti di lavoro, con la predisposizione di un testo unico non soltanto compilativo, ma anche innovativo, per contribuire alla certezza del diritto, anche abrogando disposizioni precedenti non compatibili con il nuovo assetto;

considerato che l'adozione di misure promozionali e incentivanti — rivolgendo una particolare attenzione soprattutto alla piccola e media impresa e all'agricoltura — può assicurare una migliore prevenzione dei rischi rispetto a quanto può essere garantito con un sistema di tipo meramente sanzionatorio-repressivo;

sottolineando che il testo unico dovrà inoltre strutturarsi secondo la ripartizione delle competenze previste dal nuovo assetto costituzionale per quanto attiene alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni in materia di sicurezza del lavoro, fermo restando il compito dello Stato di assicurare il pieno rispetto delle normative di sicurezza adottate in sede di recepimento di direttive comunitarie;

considerata l'opportunità di conservare la competenza del servizio ispettivo del Ministero del lavoro relativamente al procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 18, comma 1, sia soppresso il capoverso « 63-bis »;

e con le seguenti osservazioni:

a) andrebbe disposta l'abrogazione della normativa previgente non compatibile con il nuovo assetto normativo che risulterà dal-l'emanazione del decreto — o dei decreti — legislativi per il riassetto delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro. A tal fine potrebbe essere consentita l'adozione di decreti correttivi e integrativi di quelli previsti nell'articolo 3:

b) all'articolo 12-*ter* sarebbe opportuno indicare nella legge criteri che indirizzino l'Esecutivo nell'individuazione delle scuole di specializzazione.

(Parere espresso il 7 novembre 2002)

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2579 « Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione — Legge di semplificazione 2001 »

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2579 riguardante « Legge di semplificazione del 2001 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 2579, approvato dal Senato, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione — Legge di semplificazione 2001;

rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579, APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAPO I

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO

ART. 1.

(Riassetto normativo e codificazione).

- 1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- « Art. 20. 1. Il Governo, entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
- 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
- 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti

TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO

ART. 1.

(Riassetto normativo e codificazione).

- 1. Identico:
- « Art. 20. 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei mi**nistri**, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
 - 2. Identico.

con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
- b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati, il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

- f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
- g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
- 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
- 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;
- 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;
- 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;
- 5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;
- h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
- *i)* per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione,

- f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
 - g) identica;

h) identica;

i) identica;

nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

- 1) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
- *m)* definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma.

- 4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:
- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e

1) identica;

m) identica;

- n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 - 4. Identico.

raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c*), e delle competenze riservate alle regioni;

- b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
- c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione:
- d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
- e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
- f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
- 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

- 6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
- 7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. Con successivi regolamenti possono essere individuate in via ricognitiva le norme abrogate implicitamente ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
- 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
- a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con

- 6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
- 7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

- *b)* individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
- c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
- d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
- e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
- f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
- *g)* regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
- 9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

- 10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
- 11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa ».
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dal presente articolo, si applicano anche alle deleghe legislative conferite con leggi di semplificazione e di riassetto normativo approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della

10. Identico.

11. Identico ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dal presente articolo, si applicano anche alle deleghe legislative in materia di semplificazione e riassetto normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sosti-

presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
- b) ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi periodiche contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o comunque non più in vigore;
- c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;
- d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore;
- e) coordinamento con l'attività consultiva del Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- f) individuazione dei principi fondamentali della legislazione statale a cui le regioni si devono attenere nell'attività di semplificazione e di riassetto normativo, fermo restando l'assetto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione;

tuito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica:

e) identica;

soppressa;

- g) previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo periodo di applicazione delle norme, con adeguati strumenti di informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie interessate.
- 2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.
- 3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.

ART. 3.

(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;
- b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed

f) identica.

2. Identico.

3. Identico.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 3.

(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).

1. Identico:

a) identica;

b) identica;

organizzative delle imprese artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche:

- c) individuazione delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;
- d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori:

- e) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;
- f) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;
- g) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;

c) identica;

d) identica;

e) promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;

f) identica;

g) identica;

h) identica;

- h) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;
- i) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;
- *l)* modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;
- *m)* esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.

Art. 4.

(Riassetto in materia di assicurazioni).

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;
- b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa pre-

i) identica;

1) identica;

m) identica;

n) identica.

ART. 4.

(Riassetto in materia di assicurazioni).

1. Identico:

a) identica;

b) identica;

liminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio:

- c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi:
- d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione;
- e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative;
- f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attività nei confronti del pubblico;
- g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
- *h)* riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:
- 1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla pena amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e mas-

c) identica;

d) identica;

e) identica;

f) identica:

g) identica;

- *h)* riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:
- 1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla **sanzione** amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e mas-

simi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;

- 2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- *i)* riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.

Art. 5.

(Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive).

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;

simi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;

- 2) identica;
- i) identica;

Art. 5.

(Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive).

1. Identico:

a) identica;

- b) limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi;
- c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché dei principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;
- d) definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione regionale, della priorità di intervento a favore delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.

ART. 6.

(Riassetto in materia di energia).

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione;
- b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni;

b) identica;

- c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché i principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;
- d) definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione regionale, della priorità di intervento a favore delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle zone montane, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.

Soppresso

- c) attuazione delle misure per la riduzione delle immissioni inquinanti in atmosfera;
- d) promozione della competizione nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo anche alla normativa di vigilanza e di regolazione dei servizi di pubblica utilità ed a quella sui poteri del Ministro delle attività produttive;
- e) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico.

ART. 6.

(Riassetto in materia di prodotti alimentari).

- 1. Il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi ed alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
- b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e vegetali;
- c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione;

d) fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, ed in particolare per il prelevamento dei campioni;

- e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;
- f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio.

Art. 7.

(Riassetto in materia di tutela dei consumatori).

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;
- *b)* omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

Art. 7.

(Riassetto in materia di tutela dei consumatori).

1. Identico:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) identica;

- c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997;
- d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.

ART. 8.

(Riassetto in materia di metrologia legale).

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
- *b)* semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;
- c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.

- c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;
 - d) identica.

ART. 8.

(Riassetto in materia di metrologia legale).

Identico.

Art. 9.

(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
- b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

ART. 10.

(Riassetto in materia di informatizzazione).

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per il riassetto delle disposizioni concernenti:
- *a)* l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa;

Art. 9.

(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese).

Identico.

ART. 10.

(Riassetto in materia di informatizzazione).

b) la firma elettronica;

- c) i compiti e l'organizzazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri operanti nel settore dell'informatica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo delle reti telematiche nella pubblica amministrazione.
- 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 vanno inoltre osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie già adottate o che saranno adottate, entro il termine di esercizio della delega stessa, nelle materie indicate al comma 1;
- b) coordinamento, apportando le necessarie conseguenti modifiche, tra la normativa di recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, e il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, procedendo, altresì, al necessario raccordo con le disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile concernenti l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica, assicurando una graduazione di tale efficacia in relazione al grado di sicurezza della firma;
- c) revisione della disciplina vigente al fine precipuo di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso alla gamma più ampia di servizi con la massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari;
- *d)* riordino e razionalizzazione delle diverse strutture operanti nel campo dell'informatica e accorpamento delle stesse per funzioni omogenee;

- e) distinzione tra i centri preposti alla definizione dell'indirizzo politico e alla strategia nel settore e quelli incaricati della gestione operativa e della vigilanza tecnica;
- f) individuazione degli organismi e degli strumenti per la valutazione dei risultati delle attività e dell'impatto delle innovazioni derivanti dalla diffusione delle nuove tecnologie nella vita economica e sociale;
- g) omogeneizzazione e standardizzazione, anche ai fini dell'armonizzazione a livello centrale e periferico dei bilanci pubblici, dei sistemi di contabilizzazione delle partite economico-finanziarie della pubblica amministrazione, nonché definizione di un efficiente sistema di raccordo tra i vari centri che compongono il sistema nazionale di finanza pubblica, anche mediante l'utilizzo di modalità di collegamento telematico.
- 3. Il comma 6 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

Soppresso.

ART. 11.

(Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazio-

nale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:

- 1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;
- 2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socioambientali;
- 3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;
- b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive:
- c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
- 2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTA-ZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVER-NATIVI

ART. 11.

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti).

1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTA-ZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVER-NATIVI

ART. 12.

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti).

Identico.

dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

- 2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.
- 4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

ART. 12.

(Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti).

- 1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
- 2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Com-

ART. 13.

(Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti).

1. Identico.

missioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega ».

3. All'articolo 12, primo comma, lettera *e*), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: « Amministrazioni dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

- 4. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:
- « *d*) gli avvocati **e i dottori commercialisti** iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni ».
- 3. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al primo periodo, le parole: « Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: « Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I bandi di concorso possono prevedere, adeguando le prove di esame, anche la partecipazione di personale dotato di laurea in scienze economiche, cui è riservata una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso».
 - 4. Identico:
- « *d*) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni ».
- 5. Una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva in servizio presso la Corte dei conti è riservata ai laureati in discipline economiche o statistiche o attuariali.

ART. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, al primo periodo, dopo le parole: « almeno cinque anni », sono inserite le seguenti: « o, se in possesso del diploma di specializzazione con-

seguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio».

2. Al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole: « e dell'ENEA» sono inserite le seguenti: « e il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ».

ART. 15.

(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

- 1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- « 3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario».

CAPO III

MISURE TELEMATICHE

ART. 13.

(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese).

1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del | duttive, che si avvale a questo scopo del

CAPO III

MISURE TELEMATICHE

Art. 16.

(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese).

1. Presso il Ministero delle attività pro-

sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato « Registro », il quale stabilisce l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

- 2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.
- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
- 4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.
- 5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

ART. 14.

(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica una banca dati sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato « Registro », il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. Identico.

3. Identico.

- 4. Identico.
- 5. Identico.

ART. 17.

(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego).

Identico.

contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

ART. 15.

(Consultazione in via telematica).

- 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

ART. 18.

(Consultazione in via telematica).

Identico.

ART. 19.

(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile).

- 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorità emananti.
- 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

(Norme transitorie).

1. Per la legge di semplificazione dell'anno 2002, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 2003 e al 30 novembre 2002.

Art. 17.

(Copertura finanziaria).

- 1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 13, valutato in 516.457 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 14, valutato in 324.850 euro per l'anno 2002 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede

pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Norme transitorie).

Identico.

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

- 1. Identico.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato nella misura massima di 516.457 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo **17, determinato nella misura massima di** 324.850 euro per l'anno 2002 ed in 141.510 euro annui a decorrere

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).

dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Identico.

ART. 22.

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340).

- 1. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:
- « ART. 35. (Controversie in materia di masi chiusi). 1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile è esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano.
- 2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura ».
- 2. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 è sostituito dal seguente:
- « 43. Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione. Legge 28 novembre 1965, n. 1329 ».

- 1. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il numero 63, sono aggiunti i seguenti:
- « 63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.

63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche.

Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10 ».

Art. 19.

(Abrogazioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro il 31 dicembre 2002.

3. Identico.

ART. 23.

(Abrogazioni).

1. Identico.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista sono sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere *g*), *h*) ed *i*). A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.
- 3. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter, 112-quater e 112-octies.
- 4. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.
- 5. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, **43**, 56, 57 e 59.

- 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, è abrogata.
 - **5.** *Identico.*
 - 6. Identico.
- **7.** All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 **e 60**.
- 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 6 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

€ 0,98

14PDT.0035350